

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1892

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TIDEI, MANFREDI, PORTA, BIONDELLI,  
D'INCECCO, FERRO, GASPARINI**

Introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente un'addizionale comunale alle tasse marittime relativa all'imbarco dei passeggeri sulle navi nei porti della categoria II

*Presentata l'11 dicembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, la presenza di una grande infrastruttura come un porto rappresenta, allo stesso tempo, un'opportunità e un gravoso impegno per le amministrazioni locali sui cui territori incide. Il grande impatto sul traffico cittadino, la realizzazione e la gestione di servizi di sicurezza e di accoglienza, nonché il potenziamento e la manutenzione delle strutture viarie sono tra i principali oneri che si determinano a carico delle amministrazioni delle città che ospitano i porti.

In analogia con quanto già previsto nel 2003 con l'istituzione dell'addizionale co-

munale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e con quanto già disposto per il trasporto marittimo dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di garantire ai comuni sede dei porti della categoria II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una propria autonomia finanziaria per assicurare interventi infrastrutturali di miglioramento della viabilità tra porto e città, di finanziare misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri e per la sicu-

rezza delle infrastrutture e dei porti nonché per il rilancio del settore cantieristico e di riparazione navale e, infine, di fornire agli utenti e alle imprese del trasporto via mare migliori servizi.

Una soluzione semplice che, a fronte di un piccolo contributo, può consentire l'at-

tivazione di un processo virtuoso di investimenti e di miglioramento qualitativo del tessuto urbano delle località che ospitano le strutture portuali, nell'interesse delle popolazioni residenti e degli stessi utilizzatori, passeggeri o imprese, dei trasporti marittimi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione dell'addizionale comunale relativa all'imbarco dei passeggeri).*

1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — *(Addizionale comunale relativa all'imbarco dei passeggeri).* — 1. Nei porti della categoria II è istituita l'addizionale comunale alle tasse marittime relativa all'imbarco dei passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale.

2. L'addizionale è pari a 2 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione secondo i seguenti criteri e priorità:

a) una quota pari al 65 per cento della dotazione complessiva del fondo è destinata ai comuni sede dei porti della categoria II. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto, rispettivamente, dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico dell'anno precedente;

b) una quota pari al 35 per cento della dotazione complessiva del fondo è destinata alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e per la realizzazione delle necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici.

3. L'addizionale non è dovuta dai residenti delle isole per i collegamenti con i luoghi di residenza, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

